



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00846 DEI SENATORI CATALDI ROBERTO E ALTRI (RES. N. 125 DEL 15 NOVEMBRE 2023).

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere posto in risalto che il D. M. n. 202 del 24 settembre 2014, "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221", se da un lato prevede che "il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del Registro" (articolo 3 comma 4) e che "la gestione del Registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento" (articolo 3 comma 5), dall'altro lato stabilisce che "la domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione può avere luogo anche a mezzo posta elettronica certificata" (articolo 5 comma 2). Il citato decreto ministeriale non contempla alcun contributo di iscrizione al Registro.

In relazione poi al Registro dei gestori delle vendite telematiche, questo è disciplinato dal D. M. n. 32 del 26 febbraio 2015, il quale stabilisce che “i dati del Registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformità alle previsioni del presente regolamento. La gestione del Registro ha luogo con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel Registro contenente i dati identificativi degli stessi e i Distretti di Corte di Appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal Registro a norma dell'articolo 8. L'elenco è pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero” (articolo 3 commi 3, 4 e 5). L'articolo 5 dispone che “la domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata” (articolo 5 comma 2). Deve essere segnalato che il Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione ha già implementato il sistema di autenticazione previsto dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 per la presentazione della domanda di iscrizione in forma telematica. Il citato decreto ministeriale n. 32/2015 non contempla alcun contributo di iscrizione al Registro.

Tanto premesso, considerato che la disciplina normativa di riferimento non impone una totale informatizzazione dei due menzionati Registri essendo per entrambi prevista la possibilità che gli interessati presentino le domande di iscrizione, sottoscritte anche digitalmente a mezzo posta elettronica certificata - senza pertanto che sussista l'obbligo per l'Amministrazione di dotarsi di un apposito applicativo informatico di gestione e definizione delle domande -, deve essere rilevato che, allo stato, l'Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, deputato alla tenuta dei due Registri, in assenza di appositi programmi informatici idonei all'aggiornamento automatico dei dati, detiene gli stessi in modalità cartacea, salvi la pubblicazione e l'aggiornamento manuale su apposita pagina ad accesso pubblico del sito web del Ministero della Giustizia.

Venendo, infine, al personale addetto alla tenuta dei due Registri, va sottolineato che al momento gli stessi sono gestiti da un unico funzionario, in attesa dell'assegnazione di nuove unità di personale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)